

AICOM
Associazione Italiana Compliance

AICOM FORM

NETECH
NordestTechnology

Arkes

ECAPPA & PARTNERS
STUDIO LEGALE

MILANO, 3 OTTOBRE 2023
BANCO BPM, VIA MASSAUA 6

Novità normative e tecnologiche per l'antiriciclaggio

Con la presenza di relatori:

IUIE

OAM
ORGANISMO AGEVITI E MEDIATORI

BANCO BPM

COLLABORAZIONE ATTIVA E DIALETTICA PROCESSUALE DOPO OLTRE TRENT'ANNI DALLA PRIMA LEGGE ITALIANA

Avv. Ermanno Cappa



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Dipartimento del Tesoro

Decreto n. [REDACTED]

Direzione V - Prevenzione dell'Utilizzo
del Sistema Finanziario per Fini Illegali

Ufficio II

Pos. n. [REDACTED]

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il processo verbale di contestazione (GdF-2019-8[REDACTED]) redatto in data [REDACTED]
dalla Guardia di Finanza - [REDACTED] - Sez. Tutela Economia, a carico di:

[REDACTED], nato il [REDACTED] a Catania e residente ad [REDACTED], in via [REDACTED]
[REDACTED] - C.F.: [REDACTED] - nella sua qualità di Direttore pro-tempore (dall'anno
2011) dell'Agenzia [REDACTED] - della Banca [REDACTED]

in solido con

BANCA [REDACTED], con sede legale [REDACTED]
[REDACTED] - C.F. e P. IVA: [REDACTED] - e, per essa, il legale rappresentante all'epoca dei fatti,
[REDACTED]

elettivamente domiciliati presso lo studio Legale Cappa & Partners con sede in Milano, via
Solferino, 16, in persona degli avv.ti Ermanno Cappa e Diana Strazzulli

INCOLPATO

di violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette poste in essere in data [REDACTED]
per un importo complessivo quantificabile in € 253.000,00.

Vista la documentazione acquisita agli atti;

(...) non può in alcun modo ritenersi sufficiente un giudizio fondato esclusivamente sulla astratta compatibilità e congruità delle operazioni con il profilo o con le caratteristiche generali del cliente, tanto più laddove compatibilità e congruità (tutt'altro che dimostrate nel caso di specie) siano in realtà state desunte da elementi frammentari, non esaustivi, incerti e presuntivi, in quanto del tutto «autoreferenziali» - vale a dire derivanti dalla mera prospettazione dei clienti medesimi, quando non da mere supposizioni dell'intermediario - e, pertanto, in alcun modo concretamente verificati dal soggetto obbligato, che in definitiva dispone di un patrimonio informativo insufficiente e gravemente lacunoso, limitato e non qualificato da alcun approfondimento proprio in ragione della omessa acquisizione degli elementi dei dati e dei riscontri necessari, tra l'altro, al compiuto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica imposti dalla legge in termini, in particolare, di "profilatura" dei clienti e di "controllo costante" nel corso dello svolgimento del rapporto. (...)

Avvocato Ermanno Cappa

Studio Legale Avv. Ermanno Cappa & Partners

Via Solferino n. 16

20121 - Milano

Tel. 02.65560390

e.cappa@cappaepartners.it

www.cappaepartners.it